

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINA SANTARELLI

Seduta del 09/03/2023

FATTO

Parte ricorrente agisce in questa sede in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio concluso in data 17/12/2018 ed estinto anticipatamente in data 30/09/2021, dopo il pagamento di 32 rate. Parte ricorrente, in particolare, ritiene di aver diritto al rimborso, secondo il criterio *pro quota*, delle spese istruttorie e delle commissioni dell'intermediario del credito per complessivi € 3.363,36, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Il tutto oltre interessi.

L'intermediario contesta la domanda, di cui chiede il rigetto, ed in primo luogo, eccepisce l'inapplicabilità al contratto controverso dell'art. 125-sexies TUB, in quanto il finanziamento è stato stipulato il 17/12/2018 e dunque prima dell'entrata in vigore di tale normativa. Inoltre, l'intermediario eccepisce (a) di aver provveduto, in sede di conteggio estintivo, al rimborso alla cliente dei costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati per via dell'estinzione anticipata a titolo di interessi, per un importo pari a € 2.951,03; (b) che il costo dei premi assicurativi è stato sostenuto dalla cessionaria e non da parte ricorrente; (c) che nel contratto le "spese istruttorie" e le "commissioni intermediario del credito" sono state chiaramente classificate come *up front* e quindi non sono rimborsabili; (d) le commissioni di intermediazione sono costi sostenuti a fronte di prestazioni che si esauriscono con la stipula del contratto e non attengono ad attività che possono esplicarsi

nel tempo.

DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelli di cui alla recente pronuncia della Corte Costituzionale. In particolare, con ordinanza del 02/11/2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117 comma 1 Costituzione, in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11/09/2019, questione di costituzionalità dell'art.11 *octies*, comma 2, del d.l. 25/05/2021, n. 73, conv. in legge 23/07/2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25/07/2021 si applichino le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25/07/2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 2625 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 *sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25/07/2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il 'vecchio' art. 125 *sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125 *sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che "i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato" e che, "ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25/07/2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente



all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Risulta dagli atti e documenti prodotti che l'estinzione anticipata è intervenuta al 30/09/2021, dopo la scadenza di n. 32 rate sulle n. 120 totali. Dal conteggio estintivo emerge l'abbuono degli interessi non maturati. Dalle condizioni contrattuali risultano gli oneri rilevanti ai fini del decidere e la descrizione dei costi che andavano a coprire (commissioni intermediario del credito e spese di istruttoria) nonché la loro non rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Quanto alla qualificazione di tali oneri, alla luce della descrizione contenute nelle clausole che le concernono, ritiene il Collegio che entrambi abbiano natura *up front*: le commissioni di intermediazione, in quanto riferite ad attività compiute dall'intermediario del credito sino alla stipula del contratto e al fine del suo perfezionamento; le spese di istruttoria, in quanto anch'esse riferite ad attività prodromiche rispetto alla stipula del contratto.

Alla luce di quanto precede a parte ricorrente sono dovuti gli importi determinati nel conteggio che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.424,31	Tasso di interesse annuale	3,88%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	256,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	73,33%
Data di inizio del prestito	01/02/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	55,72%

rate pagate	32	rate residue	88	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				3.686,40	Upfront	55,72%	2.054,19	0,00	2.054,19
Spese di istruttoria				900,00	Upfront	55,72%	501,51	0,00	501,51
Totale				4.586,40					2.555,70

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla somma di € 2.556,00 (questo l'arrotondamento previsto dalle nuove disposizioni a far data dal 01/10/2020), sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.556,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA